



Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili

Indice generale

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 – Ufficiale di Stato Civile celebrante

Art. 3 – Individuazione dei locali

Art. 4 – Modalità di richiesta del servizio

Art. 5 – Organizzazione del servizio

Art. 6 – Modalità di utilizzo dei locali

Art. 7 – Giorni e orari di celebrazione

Art. 8 – Tariffe

Art. 9 – Matrimonio/Unione Civile con l'ausilio di un interprete

Art. 10 – Casi non previsti dal presente Regolamento

Art. 11 – Sanzione Amministrativa

Art. 12 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui agli Articoli 106 e seguenti del Codice Civile e delle unioni civili ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n.76.
2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini.
3. La celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile sono attività istituzionali gratuite – nei limiti specificati dal presente Regolamento – e hanno luogo, di norma, nei giorni lavorativi, durante il normale orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio e con la disponibilità dei locali e del celebrante.

Art. 2 –Ufficiale di Stato Civile celebrante

1. Ufficiale di Stato Civile è il Sindaco. Per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili egli può delegare altri soggetti individuati dall'Art. 1, comma 3 del D.P.R. 396/2000. Nella fattispecie, può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori o Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale ovvero ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Generale a ciò abilitati per legge.
2. È possibile per i nubendi/contraenti indicare una persona esterna all'Amministrazione, anche non residente, quale officiante il proprio matrimonio/unione civile, da celebrarsi solamente durante l'orario di servizio del personale dell'Ufficio di Stato Civile (v. tabella sotto riportata), salvo esigenze di servizio. A tal fine dovrà essere compilato apposita richiesta scritta da presentarsi in sede di pubblicazioni di matrimonio/verbale di unione civile ai sensi del seguente Art. 4 del presente Regolamento. In caso di celebrante esterno è prevista la tariffa aggiuntiva ai sensi dell'Art. 8, al fine di consentire un adeguato servizio.

Giorno	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	dalle ore 09:30 alle ore 12:30	dalle ore 14:30 alle ore 16:00
Martedì	dalle ore 09:30 alle ore 12:30	
Mercoledì	dalle ore 09:30 alle ore 12:30	dalle ore 14:30 alle ore 16:00
Giovedì	dalle ore 09:30 alle ore 12:30	
Venerdì	dalle ore 09:30 alle ore 12:30	
Sabato (1° e 3° di ogni mese)	dalle ore 09:30 alle ore 12:00	

3. La richiesta di cui al precedente comma 2 dovrà pervenire all'Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data concordata per la celebrazione.

Art. 3 – Individuazione dei locali

1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati pubblicamente a Palazzo di Città in Piazza XXIV Aprile, n. 18 a Omegna, nel rispetto di quanto prevede l'Art. 106 del Codice Civile.
2. I locali individuati a Palazzo di Città per la celebrazione dei matrimoni e delle civili sono:
 - a. Ufficio del Sindaco;
 - b. Atrio Ufficio del Sindaco e Sala Giunta.

Art. 4 – Modalità di richiesta del servizio

1. La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'Art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03/11/2000; mentre la costituzione dell'unione civile dall'apposito processo verbale.

2. L'appuntamento per le pubblicazioni o per il verbale può essere richiesto, oltre che allo sportello dell'Ufficio di Stato Civile, anche scaricando la modulistica dal sito del Comune: www.comune.omegna.vb.it e inviandola all'indirizzo: statocivile@comune.omegna.vb.it unitamente alla copia dei documenti d'identità degli sposi/contraenti, oppure compilando l'apposita istanza online nella sezione SportellOnLine del sito istituzionale.
3. I cittadini stranieri dovranno inoltre allegare copia del Nulla Osta al Matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia (o certificato di Capacità al matrimonio per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980) e copia del passaporto.
4. Tutta la documentazione inoltrata telematicamente dovrà essere presentata in originale il giorno fissato per la pubblicazione di matrimonio/del verbale per l'unione civile.
5. La richiesta relativa alla scelta della data, del luogo e degli orari per la celebrazione del matrimonio/unione civile potrà essere depositata all'atto di richiesta di pubblicazione del matrimonio o del processo verbale di unione civile, salvo diverso accordo con l'Ufficio stesso e comunque almeno 60 giorni prima dell'evento.
6. Qualora la documentazione richiesta dall'Ufficio competente non pervenga nei termini e nei modi stabiliti dal presente Regolamento, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione decadrà automaticamente.
7. Nel caso in cui i nubendi non siano residenti nel Comune di Omegna (o almeno uno dei due), gli stessi dovranno presentare istanza di pubblicazione al proprio Comune di residenza. Verificata preventivamente la disponibilità del Comune di Omegna alla celebrazione, i nubendi dovranno presentare al Comune di residenza espressa richiesta di celebrazione del proprio matrimonio nel Comune di Omegna nei termini di cui al successivo comma 8.
8. Nel caso il matrimonio/unione civile avvenga su delega di un altro Comune, gli sposi/contraenti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta all'Ufficiale di Stato Civile con anticipo di almeno 60 giorni.
9. L'ufficio provvederà a dare conferma della prenotazione dalla sala entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Art. 5 – Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile (Servizi Demografici).
2. La visita dei locali destinati alla celebrazione dei matrimoni/unioni civili può essere effettuata solo su appuntamento da fissare, anche telefonicamente, con l'Ufficio Segreteria.
3. L'Ufficio di Stato Civile fornirà – anche telefonicamente e negli orari di servizio – informazioni connesse alla disponibilità dei locali e alle modalità di pagamento della tariffa, qualora dovuta.
4. La richiesta relativa all'uso del locale deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso i Servizi Demografici e sul sito istituzionale e inoltrata all'Ufficio di Stato Civile almeno 60 giorni prima della data di celebrazione, salvo casi straordinari. Tale richiesta dovrà essere confermata per iscritto dall'Ufficio di Stato Civile, previa verifica della disponibilità della data e del locale optati. Una volta ricevuta la conferma da parte dell'Ufficio competente, gli interessati dovranno provvedere tempestivamente al pagamento della tariffa, qualora dovuta, e trasmetterne quietanza.
5. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che il servizio richiesto sia regolarmente prestato.
6. Nel caso in cui i nubendi/contraenti indichino un celebrante esterno, l'apertura del Palazzo di Città ed il servizio di vigilanza verrà garantito dal personale in forze all'Ufficio Messi o alla Polizia Locale del Comune di Omegna.
7. Qualora il servizio richiesto non venga prestato, in tutto o in parte, per cause imputabili esclusivamente al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale della somma eventualmente corrisposta.
8. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione del servizio sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 6 – Modalità di utilizzo dei locali

1. Il locale, individuato per la celebrazione dei matrimoni/unioni civili, deve essere disponibile, pulito e sgombro da cose e attrezzature estranee alla cerimonia e dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui è stato concesso.
2. Nei locali indicati al comma 2 del precedente Articolo 3, in occasione della celebrazione di matrimoni o di unioni civili, non si possono rimuovere arredi o strumentazioni necessari allo svolgimento delle attività istituzionali abitualmente esercitate nei locali stessi.
3. I locali vengono concessi ai richiedenti privi di qualsivoglia addobbo finalizzato alla celebrazione del matrimonio/unione civile. Ai nubendi/contraenti, tuttavia, è consentito, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi e addobbi, i quali, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi.
4. È consentito l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e di strumenti musicali senza amplificazione, per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione.
5. Il Comune di Omegna non è responsabile della custodia degli arredi e addobbi temporaneamente collocati nel luogo della celebrazione.
6. È fatto divieto lo spargimento di riso, coriandoli, fiori, confetti e simili all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia, nella sede comunale e sotto i portici di Palazzo di Città. Nei medesimi locali non è consentito, altresì, lo svolgimento di festeggiamenti, rinfreschi o altro correlati alla celebrazione del matrimonio/ unione civile.
7. I nubendi/contraenti sono responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture e/o cose che si dovessero verificare in occasione della cerimonia. Gli stessi dovranno risarcire il Comune degli eventuali danni arrecati e/o delle spese sostenute per il ripristino delle aree.

Art. 7 – Giorni e orari di celebrazione

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, come da tabella sotto riportata, e in via straordinaria il mattino del sabato dalle ore 09:30 alle ore 12:00, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'Art. 2 del presente Regolamento. Sono escluse le domeniche, le festività riconosciute e le consultazioni elettorali.

Giorno	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	dalle ore 09:30 alle ore 12:30	dalle ore 14:30 alle ore 16:00
Martedì	dalle ore 09:30 alle ore 12:30	dalle ore 14:30 alle ore 16:00
Mercoledì	dalle ore 09:30 alle ore 12:30	dalle ore 14:30 alle ore 16:00
Giovedì	dalle ore 09:30 alle ore 12:30	dalle ore 14:30 alle ore 16:00
Venerdì	dalle ore 09:30 alle ore 12:30	dalle ore 14:30 alle ore 16:00
Sabato	dalle ore 09:30 alle ore 12:00	

2. Potrà essere celebrato al massimo n. 1 matrimonio o unione civile al giorno.

Art. 8 – Tariffe

1. La celebrazione del matrimonio/unione civile è gratuita dal lunedì al venerdì per i cittadini residenti o se almeno uno dei nubendi/contraenti risulta essere residente nel Comune di Omegna.

2. Per le altre celebrazioni si applicano le seguenti tariffe:

- a. Euro 200,00 dal lunedì al venerdì per i cittadini non residenti;
- b. Euro 200,00 il sabato per i cittadini residenti o se almeno uno dei nubendi/ contraenti risulta essere residente nel Comune di Omegna;
- c. Euro 300,00 il sabato per i cittadini non residenti;

- d. Euro 100,00 da aggiungersi in caso di celebrante esterno, indicato espressamente dagli sposi/contraenti.
- 3. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può modificare periodicamente le tariffe di cui al comma 2.
- 4. Il pagamento della tariffa prevista per la celebrazione del matrimonio/unione civile dovrà essere effettuato:
 - a. direttamente all'Ufficio Demografico del Comune di Omegna tramite servizio POS-BANCOMAT;
 - b. al Servizio Tesoreria del Comune di Omegna.
- 5. Il mancato pagamento entro il termine di dieci giorni antecedenti alla celebrazione costituisce implicita rinuncia alla celebrazione del matrimonio/unione civile da parte dei richiedenti.

Art. 9 – Matrimonio/Unione Civile con l'ausilio di un interprete

- 1. Nel caso i nubendi/contraenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio/unione civile, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dagli Artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi/contraenti stessi.
- 2. Il costo della prestazione dell'interprete rimane a carico dei richiedenti.

Art. 10 – Casi non previsti dal presente regolamento

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:
 - a. il Codice Civile;
 - b. il DPR 3 novembre 2000 n° 396;
 - c. il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
 - d. lo Statuto Comunale.

Art. 11 – Sanzione Amministrativa

1. La violazione degli obblighi derivanti dal presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'Art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 con un minimo di € 50,00 sino ad un massimo di € 500,00.
2. Ai sensi dell'Art. 16, comma 1, della L. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Alle procedure di accertamento e irrogazione delle sanzioni, nonché per tutto quanto non previsto dal presente Articolo, si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziario.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2024.